CITTA' DI BATTIPAGLIA

(Provincia di SALERNO)

SETTORE TECNICO E AMBIENTE

Piazza Aldo Moro Battipaglia (Sa) – Tel. 0828677679 - fax 0828677861

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Servizi tecnici di ingegneria e architettura

procedura: aperta articoli 3, comma 37, 55, comma 5, 91, comma 1, e 124, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei lavori, contabilità e collaudo tecnico-amministrativo relativi all'intervento di efficientamento energetico del Centro sociale in Via Guicciardini

C.U.P.: B21H13002270006	C.I.G.: 5351712473

PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e la busta interna dell'offerta economica di cui al successivo Capo 3, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**: all'indirizzo indicato a tale scopo al **punto I.1) del bando di gara**;

b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
   - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
   - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
   - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
   - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);

c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), punti b.2), b.3) e b.4), deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, e nei soli giorni di lunedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;

d) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;

e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima, nonché, in via cautelativa, si raccomanda l'apposizione della dicitura: «Documenti di gara: NON APRIRE»;

f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste;

g) la busta interna contenente l'offerta deve essere altresì controfirmata e sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f).

2. Contenuto della prima busta interna «A – Documentazione»:

a) richiesta di partecipazione del concorrente, con l'indicazione:
   - a.1) della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante

in raggruppamento temporaneo di operatori economici;

a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;

c) dichiarazione con la quale il concorrente dichiara il possesso:

c.1) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;

c.2) il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al successivo Capo 2.4;

d) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore**: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

e) indicazione del professionista (un solo soggetto **persona fisica**, tra i professionisti appartenenti al concorrente) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesto al **punto VI.3), lettera e), del bando di gara**;

f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei**, ai sensi dell'articolo 37, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, fermo restando quanto previsto al successivo Capo 4.1:

f.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei servizi o della quota di servizi affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera f), punto f.2);

f.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei servizi o della quota di servizi da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

f.3) in ogni caso ciascun concorrente raggruppato o che intende raggrupparsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al Capo 2, lettera b), distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

g) **limitatamente ai consorzi stabili di società**, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto:

g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g.2);

g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);

g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

g.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto g.3), se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei successivi Capi 2.1 e 2.3;

g.5) è in ogni caso vietata la duplicazione dei requisiti mediante l'imputazione degli stessi sia al consorzio stabile che alle società consorziate o a più società consorziate (cosiddette fatturazioni o prestazioni interne e fatturazioni o prestazioni intergruppo);

h) **limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto**: una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica quali servizi intende subappaltare e, se del caso, in quale quota, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 91, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 163 del 2006;

i) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di ordine

speciale relativi alla capacità tecnica posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), ferme restando le condizioni di cui al successivo Capo 4.2, deve allegare:

i.1) una propria dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario, ai sensi del citato articolo 49, comma 2, lettera a); tale dichiarazione di avvalimento è trasmessa all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (articolo 49, comma 11);

i.2) la documentazione relativa all'avvalimento (dichiarazioni dell'operatore economico ausiliario e contratto di avvalimento o dimostrazione dell'appartenenza al medesimo gruppo) come specificato al successivo Capo 4.2, lettera d);

j) non è richiesto il pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

k) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione:

k.1) del domicilio eletto per le comunicazioni;

k.2) dell'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;

k.3) del numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

l) il sopralluogo assistito in sito e la presa visione degli atti non sono obbligatori; qualora il concorrente intenda effettuare il sopralluogo facoltativo, deve rispettare le modalità di cui al successivo Capo 4.3;

m) limitatamente ai concorrenti con dipendenti oppure, se senza dipendenti, comunque obbligati alla contribuzione INPS o INAIL: ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC, a titolo collaborativo e acceleratorio, il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:

m.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

m.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

m.3) per l'INPS: matricola aziendale, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione contributiva o assicurativa.

2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del bando di gara.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, con la quale si attesti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al **punto III.2.1) del bando di gara**, con le seguenti modalità:

1) identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:

a) **liberi professionisti singoli o associazioni professionali di cui alla legge n. 1815 del 1939**, rispettivamente il titolare o tutti i professionisti associati;

b) **società di professionisti** (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006), tutti i professionisti soci, distinguendo tra:

b.1) i soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;

b.2) i soci accomandatari anche se non muniti di potere di rappresentanza in caso di società in accomandita semplice;

c) **società di ingegneria** (costituite esclusivamente come società di capitali ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006):

c.1) tutti i professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;

c.2) tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;

c.3) il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno;

c.4) tutti i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;

d) **tutti i concorrenti**:

d.1) i dipendenti tecnici nonché gli altri dipendenti con mansioni tecniche, anche nelle forme di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;

d.2) i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, muniti di partiva IVA, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;

e) **tutti i concorrenti**: indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), limitatamente ai punti c.1), c.3) e c.4), nonché di cui alla precedente lettera d) ove per le relative professioni esistano gli albi professionali;

f) **società di professionisti, società di ingegneria e società consortili**: iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo

n. 163 del 2006;

2) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, eccetto quanto previsto alla lettera m-bis), della predetta norma; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:
   a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   b) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b) (misure di prevenzione e delle cause ostative antimafia), devono riguardare le seguenti persone fisiche componenti il concorrente:
      b.1) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;
      b.2) in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939: tutti i professionisti associati;
      b.3) in caso di società di professionisti: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperativa;
      b.4) in caso di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;
      b.5) se presenti: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di partecipare alle gare pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del concorrente;
   c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
      c.1) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;
      c.2) in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939: tutti i professionisti associati;
      c.3) in caso di società di professionisti: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperativa;
      c.4) in caso di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;
      c.5) se presenti: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di partecipare alle gare pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del concorrente;
   d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
   e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
   f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
   g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
   h) false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
   i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
   l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei
   l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:

l.1) se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
l.2) se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
l.3) se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, D.Lgs. 163/2006 risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, D.Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

3) ad eccezione dei soli liberi professionisti singoli: dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente numero 2), lettera c), con riguardo ai soggetti elencati allo stesso numero 2), lettera c), che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
   a) se vi siano, oppure non vi siano, associati (in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939), soci (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza (in caso di società cooperative o di società di capitali), direttori tecnici (in caso di società di ingegneria), o procuratori speciali o institori, cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
   b) qualora vi siano soggetti cessati ai sensi della precedente lettera a), alternativamente:
      b.1) l'assenza a loro carico di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta;
      b.2) la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, indicazione di tali provvedimenti e contestuale dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
4) ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
5) assenza di partecipazione plurima ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 253, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
   a) che non partecipa alla gara se alla medesima gara partecipa un consorzio che utilizza i requisiti del concorrente oppure che concorra per conto del concorrente indicandolo come esecutore;
   b) che non partecipa alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo oppure in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo;
   c) che non partecipa alla gara se contemporaneamente partecipa alla medesima gara, in qualsiasi forma, una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il concorrente, un associato, un socio, un dipendente o un consulente su base annua con rapporto esclusivo, è amministratore, socio, dipendente o consulente su base annua con rapporto esclusivo; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario;
6) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che il concorrente, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria: non richiesti.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3) del bando di gara.
Il requisito di cui all'articolo 264, comma 1, lettera o), del d.P.R. n. 207 del 2010, costituito dall'aver svolto servizi tecnici di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei limiti di cui alle successive lettere dalla a) alla g), negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per lavori appartenenti a **ciascuna delle classi e categorie** ex articolo 14 della legge n. 143 del 1949 attribuite al **punto VI.3), lettera q), del bando di gara**, per un importo dei lavori medesimi, **per ciascuna classe e categoria**, non inferiore a **due** volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come segue:

decennio di riferimento: dal 2004 al 2013				
definizioni ex art. 14 legge n. 143 del 1949			Importo dei lavori	Requisito minimo:
classe	categoria	descrizione sommaria	oggetto del servizio	Importo dei lavori
I	c	Lavori ed opere	€ 175.000,00	€ 350.000,00
III	b	Impianti di riscaldamento	€ 175.000,00	€ 350.000,00

Il concorrente **deve allegare una distinta** dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (**distintamente per ciascuna classe e categoria**), del tipo di servizio tra quelli di cui alla successiva lettera b), e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini del requisito sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al bando di gara; tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni. A tal fine:

a) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali siano stati svolti i servizi descritti nel seguito;
b) ai fini del requisito deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:
   - progettazione esecutiva;
   - coordinamento per la salute e sicurezza nei canteri; in tal caso l'importo del lavoro concorre al requisito solo nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo di quest'ultimo;
   - direzione dei lavori; in tal caso l'importo del lavoro concorre al requisito solo nella misura massima del 60% (sessanta per cento) dell'importo di quest'ultimo;
c) in ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione al medesimo siano stati svolti due o più servizi;
d) ai fini del requisito nei lavori appartenenti alla classe/categoria Ic possono essere computati i lavori appartenenti alla classe/categoria Id, Ie, If, nei lavori appartenenti alla classe/categoria IIIb possono essere computati i lavori appartenenti alla classe/categoria IIIc;
e) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
f) l'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:
   f.1) quello liquidato qualora il lavoro sia ultimato;
   f.2) quello posto in appalto qualora il lavoro sia ancora in corso;
   f.3) quello preventivato qualora il lavoro non sia stato appaltato;
g) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); ai fini della rivalutazione e dell'individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi, si applicano rispettivamente gli articoli 50, comma 2, e 236, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010; il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo lavoro, a cura del concorrente; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati.

2.4. Requisiti professionali: riserva delle prestazioni a particolari professioni.
Le prestazioni del servizio, di cui al presente appalto, non sono riservate ad una particolare professione.

2.5. Società tra professionisti e di ingegneria di recente costituzione: ai sensi dell'articolo 253, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le società tra professionisti e le società di ingegneria costituite dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415), per un periodo di tre anni dalla costituzione possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al precedente Capo 2.3, anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se

costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, se costituite nella forma di società di capitali.

3. Contenuto della busta interna con l'Offerta economica.

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al **punto II.2.1) del bando di gara**, con le seguenti precisazioni:

a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
c) il ribasso è indicato con non più di n. 03 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
e) il ribasso offerto si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla formazione dell'importo posto a base di gara;
f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
   f.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
   f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.1);
g) all'offerta di prezzo si applicano le condizioni di cui alla Parte seconda, Capo 6, lettera e).

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione

4.1. Raggruppamenti temporanei:

a) ai singoli operatori economici raggruppati non è richiesto il possesso di un quota minima di requisiti tecnici di cui **al punto III.2.3) del bando di gara** e al precedente Capo 2.3, essendo sufficiente che questi siano soddisfatti dal raggruppamento nel suo insieme;
b) ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; il professionista abilitato da meno di cinque anni può essere un operatore economico raggruppato, un socio della società di professionisti o di ingegneria, un componente dell'associazione professionale, oppure un dipendente o un collaboratore con contratto su base almeno annua, di uno degli operatori economici raggruppati.

4.2. Avvalimento.

In applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e del Capo 2, lettera i), del presente disciplinare di gara, l'avvalimento è soggetto alle seguenti condizioni:

a) è ammesso senza limitazioni per i requisiti tecnici di cui al **punto III.2.3) del bando di gara** e al precedente Capo 2.3;
b) è ammesso in relazione ai requisiti di ordine professionale di cui al **punto III.3.1) del bando di gara** e al precedente Capo 2.4;
c) ai fini dell'avvalimento alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
   c.1) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quali questi attesta il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1 (articolo 49, comma 2, lettera c));
   c.2) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quale questi si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del

servizio i requisiti e le risorse necessarie di cui il concorrente medesimo è carente e si avvale, attestandone il possesso in proprio con le stesse identiche modalità richieste ai concorrenti come previsto al precedente Capo 2.3 (articolo 49, comma 2, lettera d));

c.3) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quale questi attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppato o consorziato ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 163 del 2006, né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara, diverso da quello al quale fornisce i requisiti (articolo 49, comma 2, lettera e));

d) ai fini dell'avvalimento alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del servizio fino alla sua liquidazione; tale contratto deve avere i requisiti di cui all'articolo 1325 del codice civile e indicare esaustivamente le risorse messe a disposizione, i tempi, i modi e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale (articolo 49, comma 2, lettera f)); nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto il concorrente stesso può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (articolo 49, comma 2, lettera g));

e) il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (articolo 49, comma 4).

4.3. Sopralluogo assistito in sito.

Qualora il concorrente intenda effettuare il sopralluogo assistito in sito o la presa visione degli atti, trovano applicazione le seguenti condizioni:

a) il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. (per concorrenti organizzati in forma societaria) o certificato di iscrizione ad Ordini o Albi professionali, può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto;

b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera a), la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le modalità e nei termini di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera b), la data e l'ora della visita di sopralluogo;

c) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;

d) in caso di raggruppamento temporaneo sia già costituito che non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati;

e) in caso di consorzio stabile il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; è fatto salvo l'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006.

5. Cause di esclusione in fase di ammissione:

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico di invio:

a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile;

a.2) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;

a.3) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;

a.4) presenta strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;

a.5) è pervenuto con modalità diverse da quanto previsto al Capo 1, lettera b);

b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura della busta interna, i concorrenti:

b.1) il cui plico di invio non contiene la busta interna, o la cui busta interna contenente l'offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenta strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;

b.2) che non hanno presentato una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga

successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;

b.3) che hanno presentato una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;

b.4) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto, oppure non hanno allegato la distinta dei servizi svolti o tale distinta riporti importi insufficienti;

b.5) che hanno dichiarato di voler subappaltare servizi in misura incompatibile rispetto a quanto consentito dalla normativa vigente, in contrasto con l'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, oppure in misura tale da configurare cessione del contratto;

b.6) da costituirsi in raggruppamento temporaneo, che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 3, lettera f), punto f.2);

b.7) costituiti o da costituirsi in raggruppamento temporaneo, che non hanno dichiarato i servizi o le parti di servizi da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato, oppure tale dichiarazione è incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati;

b.8) costituiti o da costituirsi in raggruppamento temporaneo, che non hanno indicato la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010;

b.9) costituiti da un consorzio stabile di società, che non hanno indicato le società consorziate che contribuiscono al possesso dei requisiti non posseduti direttamente dal consorzio, oppure non eseguendo i servizi in proprio non hanno indicato il consorziato per il quale concorrono; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.2), b.3) e b.4), operano anche nei confronti degli operatori economici consorziati che contribuiscono al possesso dei requisiti non posseduti direttamente dal consorzio e nei confronti del consorziato per il quale il consorzio concorre;

b.10) che, avendo fatto ricorso all'avvalimento, non hanno rispettato quanto prescritto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dal Capo 4.2; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.2), b.3) e b.4), operano anche nei confronti dell'operatore economico ausiliario;

c) sono comunque esclusi, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, i concorrenti:

c.1) che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorziato indicato per il quale il consorzio concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non hanno unito una busta chiusa con la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c.2) che hanno violato il divieto di partecipazione plurima ai sensi dell'articolo 253, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno violato uno dei divieti di cui all'articolo 36, comma 5, o all'articolo 49, comma 2, lettera f), o comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o che si trovano nella situazione di incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;

c.3) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, è accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

c.4) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;

c.5) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

dichiarate inesistenti, è accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione:

a) l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso espresso dal ribasso percentuale sull'importo delle prestazioni da affidare costituito dal valore stimato a base di gara, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:

b) **offerte anormalmente basse**: ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all'unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte che superano la predetta media; il calcolo è effettuato senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, qualora queste siano discriminanti ai fini della formazione della graduatoria; la Stazione appaltante procede alla valutazione di congruità delle offerte anormalmente basse, utilizzando i criteri di verifica e le modalità di cui al successivo Capo 9;

c) ai sensi dell'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a 5 (cinque), la Stazione appaltante non procede al calcolo della soglia di anomalia e, in relazione ad una o più offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse, può procedere alla valutazione della loro congruità utilizzando i criteri di verifica e le modalità di cui al successivo Capo 9;

d) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta pubblica;

e) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:

a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti l'offerta, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;

b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare:

b.1) che i concorrenti in situazioni di reciproco controllo o in relazione tra loro, qualora non siano già stati esclusi ai sensi della Parte prima, Capo 5, lettera c), punto c.1), abbiano presentato l'apposita busta chiusa contenente la dichiarazione di autonomia nella formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, in mancanza, ad escluderli entrambi dalla gara; in presenza della predetta busta resta ferma la verifica di cui al successivo Capo 3, lettera a), punto a.5);

b.2) che i consorzi stabili di società di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e uno o più d'uno dei consorziati che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio oppure sono stati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre, non abbiano partecipato separatamente presentando offerte concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi ai sensi dell'articolo 36, comma 5;

b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure ausiliari, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di ausiliari per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;

b.4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi comprese le diverse dichiarazioni;

c) qualora il numero dei concorrenti ammessi non sia superiore a due, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli

eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede direttamente all'apertura delle offerte ai sensi del successivo Capo 3, senza soluzione di continuità;

d) ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il numero dei concorrenti ammessi sia superiore a due:
   d.1) il soggetto che presiede il seggio di gara, in presenza del pubblico, provvede a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, ai fini della verifica dei requisiti di capacità tecnica di cui al **punto III.2.3) del bando di gara**, quindi richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso dei predetti requisiti, con le modalità di cui al successivo Capo 8;
   d.2) il soggetto che presiede il seggio di gara dichiara sospesa la seduta pubblica;
   d.3) la seduta di gara può altresì essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti o per altre cause debitamente motivate;
   d.4) nei casi di cui ai punti d.2) e d.3), il soggetto che presiede il seggio di gara fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte, rendendole note ai presenti e da comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno n.03 (tre) giorni lavorativi di anticipo;

e) nel caso di cui alla lettera d), la Stazione appaltante richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso del requisito di cui alla precedente lettera d), con le modalità di cui al Capo 8.1; in caso di mancata ottemperanza trova applicazione il Capo 8.2;

f) in tutti i casi di sospensione della seduta, il soggetto che presiede il seggio di gara procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta economica» nella stanza la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità.

3. Apertura della busta interna contenente l'offerta economica e formazione graduatoria.

a) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei concorrenti qualora non sia stata disposta la sospensione della seduta, oppure nel giorno e nell'ora di cui al precedente Capo 2, lettera d), punto d.4), oppure, in caso di differimento, in altro giorno e ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno n.03 (tre) giorni lavorativi di anticipo, procede all'apertura di ciascuna busta dell'offerta presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara e provvede:
   a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
   a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
   a.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun concorrente;
   a.4) ad apporre in calce ai fogli dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi dei precedenti punti a.1) o a.2);
   a.5) limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti alla gara, all'apertura della busta contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta; la verifica di tale documentazione è effettuata dal seggio di gara, se del caso in forma riservata facendo allontanare temporaneamente i presenti, procedendo all'esclusione di ambedue gli offerenti in caso tale documentazione non sia idonea;
   a.6) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;

b) qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a 5 (cinque) il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta;

c) qualora le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 5 (cinque), il soggetto che presiede il seggio di gara calcola la soglia di anomalia ai sensi del Capo 1, lettera b), utilizzando esclusivamente le percentuali di ribasso espresse in lettere, ai fini della verifica di congruità ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del successivo Capo 9; quindi declama ad alta voce la graduatoria provvisoria di cui alla precedente lettera a), punto a.6);

d) il soggetto che presiede il seggio di gara:
   d.1) dichiara chiusa la seduta pubblica;
   d.2) nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora non ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera c), il soggetto che presiede il seggio di gara trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'articolo 11, commi 5, 7 e 8, e

dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

d.3) nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera c), nonché in tutti i casi di cui alla precedente lettera c), il soggetto che presiede il seggio di gara dispone la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del successivo Capo 9;

e) l'esito della gara è comunicato agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006; è comunque reso noto con le pubblicazioni previste dall'articolo 124, comma 3, del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

4. Verbale di gara:

a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;

c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

d) le osservazioni di cui alla lettera c) sono annotate a verbale, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora siano giudicate pertinenti al procedimento di gara;

e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 9 avviene in seduta riservata e qualora si concluda con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni;

f) è verbalizzata l'eventuale procedura di sorteggio pubblico di cui al precedente Capo 1, lettera d).

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

a) sono escluse le offerte che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, non rilevate in precedenza;

b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:

b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati;

b.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che recano l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere oppure in lettere ma non in cifre;

b.3) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, non espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;

b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulta subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;

b.5) che, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente, non contengono l'impegno a costituirsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.1);

b.6) che, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente, fuori dai casi di cui al precedente punto b.5), contengono l'impegno a costituirsi senza l'indicazione dell'operatore economico designato capogruppo o recante altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b.7) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali sia accertata l'inidoneità della documentazione che comprovi l'assenza di reciproca influenza nella formulazione delle offerte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, lettera b);

c) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

c.1) di concorrenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

c.2) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara come sanzionabili con l'esclusione, ancorché non indicate nel presente elenco;

c.3) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine

pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;

c.4) di concorrenti che non hanno comprovato il possesso dei requisiti in ottemperanza al procedimento di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c.5) di concorrenti per i quali, dopo la fase di ammissione, siano sopravvenute una o più condizioni ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione, come definite dal disciplinare di gara, accertate con qualunque mezzo dalla stazione appaltante.

6. Aggiudicazione:

a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;

a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);

a.3) alla comprova, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui al successivo Capo 8, del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al **punto III.2.3) del bando di gara**, relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente in sede di sorteggio ai sensi del precedente Capo 2, lettera d);

b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con apposito provvedimento del competente organo della stazione appaltante, oppure quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che la stazione appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi;

c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva, con provvedimento esplicito oppure divenuta tale per il trascorso del termine, non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:

c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;

c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;

d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;

e) il ribasso sul prezzo offerto dall'aggiudicatario di cui alla Parte prima, Capo 3, si applica anche a tutte le prestazioni parziali come previste dal contratto di incarico.

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:

a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

a.2) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio stabile la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;

a.3) depositare della dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, secondo periodo, e dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dello schema tipo 2.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004;

b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per l'avvio della progettazione, qualora anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:

b.1) se con dipendenti, una dichiarazione cumulativa:

--- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

--- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

--- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b.2) se trattasi di società consorzio, il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

--- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

--- la classe dimensionale del concorrente in termini di addetti;

--- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

--- per l'INPS: matricola aziendale, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione contributiva o assicurativa;

c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.2), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:

c.1) da tutti i soggetti raggruppati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite dell'operatore economico capogruppo mandatario, qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c.2) dal consorzio qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c.3) dalla consorziata del consorzio che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione del servizio; qualora siano state individuate più consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte le società consorziate indicate, per il tramite del consorzio;

d) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede a richiedere il risarcimento dei danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

8.1. Documentazione da presentare a comprova dei requisiti di capacità tecnica.

La documentazione da presentare a comprova dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 264, comma 1, lettera o), del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesti al **punto III.2.3) del bando di gara** (lavori per i quali sono stati svolti i servizi) per un numero di lavori tra quelli dichiarati dai concorrenti, sufficiente al raggiungimento dei requisiti prescritti, è costituita dalle dichiarazioni dei committenti, dai provvedimenti autorizzativi degli interventi, dai provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, dalle fatture di liquidazione, dagli eventuali certificati di collaudo o di regolare esecuzione, dalla documentazione contabile dei lavori, ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; il tutto in relazione ai dieci anni di riferimento antecedenti la pubblicazione del bando; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza,

mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

a) la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito nelle tabelle allegate al d.m. (giustizia) 4 aprile 2001;
b) il periodo temporale di svolgimento del servizio;
c) gli importi dei lavori, con la suddivisione per classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949.

8.2. Mancata comprova dei requisiti.

a) quando la prova di cui al precedente Capo 8.1 non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza;
b) in caso di raggruppamento temporaneo la documentazione deve riguardare tutti i soggetti raggruppati; l'esclusione di un operatore economico raggruppato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;
c) in caso di consorzio stabile la documentazione deve riguardare il consorzio e i consorziati che concorrono ai requisiti del consorzio nonché ai consorziati indicati per l'esecuzione del servizio se diversi; l'esclusione di un operatore economico consorziato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;
d) in caso di avvalimento la documentazione deve riguardare anche l'operatore economico ausiliario; la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente, anche qualora lo stesso concorrente abbia correttamente dimostrato il possesso dei propri requisiti.

9. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse

9.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente Capo 3.2, lettera d), punto d.3), la verifica delle offerte anormalmente basse avviene:

a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere h) oppure i), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 9.2;
c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
   h.1) non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
   h.2) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);

h.3) non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);

i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

9.2. Contenuto delle giustificazioni:

a) le giustificazioni devono riguardare:
   - a.1) l'economia del procedimento di svolgimento dei servizi;
   - a.2) le soluzioni tecniche o procedurali adottate nello svolgimento dei servizi;
   - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i servizi;
   - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
   - a.5) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore più vicino a quello preso in considerazione;

b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
   - b.1) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
   - b.2) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari o superiore alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
   - b.3) qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
   - b.4) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture attrezzature o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
   - b.5) qualora contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscano di fatto una modifica, anche parziale;

c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
   - c.1) che, in relazione alle prestazioni del personale indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;
   - c.2) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza connesse al luogo di lavoro ai sensi degli articoli 15 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché dell'allegato XXXIV allo stesso decreto, poste a carico dello studio o della società;
   - c.3) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
   - c.4) che, in relazione all'utile, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;

d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, soggetta a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
   - d.1) al prezzo di specifiche prestazioni per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
   - d.2) al costo del personale, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
   - d.3) al consumo di materiale: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); qualora si faccia riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
   - d.4) alle attrezzature hardware e software e altre attrezzature: dimostrazione dei livelli di

ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori, se del caso, delle manutenzioni e riparazioni, e degli altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;

d.5) ai trasporti: tenendo conto dei costi di trasferimento, delle eventuale spese di vitto e alloggio necessarie per lo svolgimento del servizio;

d.6) alle spese generali e costi indiretti: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

--- gestione e direzione generale dello studio o della società;

--- eventuali consulenze, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;

--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;

--- imposte e tasse;

--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative alle prestazioni;

--- premi assicurativi e adempimenti analoghi;

--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d.7) utile;

e) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari e da un proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del servizio;

f) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste:

a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, ovvero deve adattare o completare qualora non siano previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;

c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;

g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera k), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

a) ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le richieste di sopralluogo, informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 07.10.2013, al Responsabile del procedimento di cui al **punto VI.3), lettera s), dello stesso bando di gara**, ai seguenti recapiti:

Telefono:	+390828677808	Telefono:	+390828677860	Telefax:	+390828677861

all'indirizzo di cui alla Parte prima, Capo 1, lettera a);

b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);

c) qualora le richieste pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;

d) il presente disciplinare di gara, unitamente al bando, e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet: http://www.comune.battipaglia.sa.it/client/bandi/bandi.aspx.

3. Disposizioni finali:

a) **computo dei termini**:

a.1) tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;

a.2) ai sensi dell'articolo 124, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, negli atti della presente procedura, ovunque ricorra l'espressione "data di pubblicazione del bando" si intende la data di pubblicazione nell'albo della stazione appaltante;

b) **supplente**: la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo:
   --- saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
   --- l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
   --- l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
   --- qualora l'offerta dell'operatore economico supplente fosse stata superiore alla soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'affidamento è subordinato alla verifica di congruità dell'offerta di cui all'articolo 87 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui alla Parte Seconda, Capo 9, qualora tale verifica non sia già stata conclusa positivamente in precedenza;

c) **controversie**: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Salerno con esclusione della competenza arbitrale;

d) **trattamento dati personali**: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
   d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Dirigente S.T.A., nella persona dell'ing. Pasquale Angione;
   d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
   d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
   d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
   d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
   d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
   d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
   d.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);

e) **procedure di ricorso**: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Campania – Sezione di Salerno, con le seguenti precisazioni:
   e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 10 (dieci) giorni;
   e.2) il termine di 30 (trenta) giorni per la notificazione decorre:
      --- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
      --- dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
   e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del

danno risarcibile;

f) **accesso agli atti**: fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
   - f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
   - f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
   - f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;

g) **norme richiamate**: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto:
   - g.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   - g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile e in quanto compatibile con il presente disciplinare di gara e con la documentazione di cui alla successiva lettera h);
   - g.3) il codice civile in quanto applicabile e in quanto compatibile con il presente disciplinare di gara e con la documentazione di cui alla successiva lettera h);

h) **documentazione integrativa**: non fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara e del successivo contratto:
   - h.1) la distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico, qui allegata sotto il numero «1»;
   - h.2) la distinta dei requisiti di natura professionale, qui allegata sotto il numero «2»;

i) **riserva di aggiudicazione**: la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;

j) **divieti legali conseguenti all'aggiudicazione**: ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'appalto dei lavori progettati e agli eventuali subappalti o cottimi, non possono partecipare l'aggiudicatario né gli operatori economici controllati, controllanti o collegati all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né i suoi dipendenti o i suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico. Qualora si verifichi una delle predetti condizioni ostative, l'aggiudicazione è revocata e trova applicazione l'articolo 2237, primo comma, del codice civile, salvo che le condizioni di incompatibilità siano rimosse entro i 10 (dieci) giorni successivi al loro verificarsi.

Battipaglia, 01.10.2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Franco RUIGGIERO

Allegati:

1 - Distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico e dei corrispettivi a base di gara;
2 - Distinta dei requisiti di natura professionale richiesti;

Modelli per la partecipazione:

A - modelli di dichiarazioni cumulative per i concorrenti:
   - A.1 - dichiarazione per i concorrenti liberi professionisti singoli o associati;
   - A.2 - dichiarazione per i concorrenti in forma societaria;
   - A.3 - dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento;

B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006)
   - B.1 - dichiarazione collettiva assenza misure di prevenzione, sanzioni penali, omessa denuncia;
   - B.2 - dichiarazione individuale presenza misure di prevenzione, sanzioni penali, omessa denuncia;

C - modello di dichiarazione cumulativa per la società consorziata;

D - modelli di dichiarazioni cumulative per l'operatore economico ausiliario:
   - D.1 - dichiarazione per l'ausiliario libero professionista singolo o associato;

D.2 -dichiarazione per l'ausiliario in forma societaria;
E - distinta dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi da parte del concorrente/ausiliario/consorziato.

OFFERTA - modello di offerta economica.

Si precisa che i sopraindicati modelli non sono parte integrante del presente disciplinare di gara. Essi costituiscono un mero supporto, una semplice traccia; il concorrente è tenuto ad integrare o variare, a seconda della necessità, ed è responsabile dell'errata compilazione delle dichiarazioni presentate.